

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4109 del 24/10/2016
Oggetto	SOCIETA' ARGECO SPA. Autorizzazione impianto di recupero di rifiuti non pericolosi derivanti dalle raccolte differenziate in Comune di Argenta (FE). Modifica atto D.G.P. nn. 247/71950 del 26.08.2008. Modifica atto della Provincia di Ferrara n. 7251 del 27.11.2017.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-4176 del 21/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

PRATICA SINADOC 24114/2016

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 13/2015. **SOCIETA' ARGECO SPA.** Autorizzazione impianto di recupero di rifiuti non pericolosi derivanti dalle raccolte differenziate in Comune di Argenta (FE). Modifica atto D.G.P. nn. 247/71950 del 26.08.2008. Modifica atto della Provincia di Ferrara n. 7251 del 27.11.2017.

LA RESPONSABILE

Vista la domanda presentata dalla Società ARGECO Spa del 5.08.2016, assunta al PGFE2016/8371 del 8.08.2016, riguardante la modifica dell'autorizzazione relativa all'attività di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di Argenta in oggetto;

Visti i seguenti atti rilasciati dalla Provincia di Ferrara:

- deliberazione di G.P. nn. 247/71950 del 26.08.2008 riguardante la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Argenta, rettificata con deliberazione di G.P. nn. 420/106058 del 23.12.2008;
- P.g. n. 71927 del 25.08.2010 di modifica degli atti sopra richiamati;
- n. 2472 del 11.01.2013 di modifica dell'atto sopra richiamato;
- n. 431 del 28.01.2014 di modifica e rettifica dell'atto n. 2472 del 11.01.2013 richiamato sopra;
- n. 5837 del 15.09.2014 di modifica degli atti richiamati sopra;
- delibera di G. P. n. 202 del 23.07.2014 decisione in merito alla procedura di screening per il progetto di ampliamento dell'impianto di recupero rifiuti solidi non pericolosi in comune di Argenta - ditta ARGECO spa;
- n. 7251 del 27.11.2014 di modifica degli atti soprarichiamati;

Vista la Decisione della Commissione UE 2014/995 del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Visto l'art. 3, c. 2bis della legge n. 1 del 2011 di conversione del d.l. n.196 del 2010 "*Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti*";

Visto il DM n. 22 del 14 febbraio 2013 (pubblicato in G.U. n. 62 del 14 febbraio 2013) – Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) – attuazione articolo 184-ter del D.lgs 152/2006 e smi (“*end of waste*”);

Visto il DM del 20 marzo 2013 (pubblicato in G.U. n. 77 del 2 aprile 2013) – Utilizzo del combustibile solido secondario (Css) – Modifica dell’allegato X della parte V del D.lgs 152/2006 e smi;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente dell’assetto organizzativo generale ed analitico

dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

Preso atto che:

- le modifiche oggetto dell'istanza riguardano lo smantellamento della vecchia linea di selezione del multimateriale, l'ampliamento delle aree esterne per il deposito di materiali e rifiuti e l'ottimizzazione dell'impianto esistente di raffinazione della plastica eterogenea (PLASMIX) per la produzione di combustibile solido secondario;
- l'ottimizzazione impiantistica della linea di selezione di rifiuti di imballaggio in plastica oggetto dell'istanza riguarda unicamente l'inserimento nella linea di raffinazione esistente per la produzione di CSS/CDR di un nuovo trituratore primario, che verrà utilizzato in alternativa a quello esistente a causa delle fermate dell'impianto per intasamenti o manutenzione, e di un sistema aeraulico per la separazione delle frazioni estranee per la produzione dei CSS-CDR;
- il sistema aeraulico è preliminare al nuovo raffinatore, che lavora in alternativa a quello esistente;

Visti:

- il verbale della conferenza dei servizi del 8 settembre 2016 trasmesso con posta certificata di cui alla nota PGFE/2016/9814 del 16/09/2016;
- il parere di HERA Spa per il rilascio dell'autorizzazione delle acque reflue industriali ed assimilate in pubblica fognatura, trasmesso con nota P.g. n. 110473 del 11.10.2016, assunto al PGFE/2016/10757 del 11/10.2016;

- il parere urbanistico favorevole dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie-Servizio ambiente, trasmesso con nota assunta al PGFE/2016/10814 del 12.10.2016;
- la nota P.g. n. 56304 del 8.07.2009 di accettazione delle garanzie finanziarie prestate a favore della Provincia di Ferrara per l'esercizio dell'attività autorizzata con gli atti richiamati sopra, di cui alla polizza GE0612391 emessa dall'Agenzia Atradius il 18.06.2009 per un importo pari a **754.452 euro**;

Preso altresì atto che:

- le modifiche all'esercizio dell'attività riguardano esclusivamente un aumento dei quantitativi istantanei da 1.934 tonnellate a 4.900 tonnellate dei rifiuti stoccati presso l'impianto, a seguito degli obblighi indicati nel nuovo contratto sottoscritto dalla Ditta ARGECO SPA con il sistema consortile (CONAI-COREPLA), mentre rimane invariato il quantitativo annuale dei rifiuti autorizzati pari a 84.620 tonnellate/anno;
- la necessità di ampliamento del piazzale è dovuta a requisiti richiesti da COREPLA per impianti efficienti che devono avere uno stoccaggio istantaneo equivalente alla potenzialità mensile dell'impianto;
- non ci sono depositi di combustibile da rifiuto di cui al CER 191204 e 191210, in quanto gli stessi vengono allontanati nell'immediato;
- nella linea di pressatura le uniche MPS sono quelle di carta e cartone;
- il sistema di separazione aeraulico da origine ad un nuovo punto emissivo "E2";

- in sede di conferenza dei servizi di cui alla seduta del 8.09.2016 la ditta chiedeva di mantenere i limiti già prescritti per il punto di Emissione E1, cioè per le polveri < 20 mg/Nm³;

Considerato che per le emissioni E1 (esistente) ed E2 (nuova) si ritiene di fissare come limite per le polveri 10 mg/Nm³ in quanto: nelle specifiche tecniche dell'impianto di abbattimento per l'emissione E2 contenute nella documentazione allegata all'istanza (Allegato n. E-3) viene riportato come valore limite di concentrazione di materiale particolato nella corrente 10 mg/ Nm³; lo stesso limite è riportato nella scheda tecnica dell'impianto di abbattimento allegato all'istanza per l'emissione E1 esistente (Allegato n. E-2);

Dato atto che le modifiche apportate all'impianto oggetto dell'istanza non sono soggette a procedura di screening , in quanto non vengono introdotte nuove linee di lavorazione , ed inoltre verrà eliminata la vecchia linea di selezione del multimateriale;

Dato atto che con nota PGFE/2016/8460 del 9.08.2016 è stato avviato il procedimento per l'istruttoria dell'istanza in oggetto, per la conclusione della quale era previsto un termine di 150 giorni;

Preso atto che:

- l'istanza in oggetto riguarda la modifica dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Ferrara con atto n. 7251 del 27.11.2014 relativamente a:
 - o modifica dello stoccaggio istantaneo dei rifiuti in messa in riserva;

- autorizzazione per una nuova emissione “E2”, ai sensi dell’art. 269 del Dlgs 152/2006;
 - scarichi delle acque reflue industriali ed assimilate in pubblica fognatura, di cui alla parte III del DLgs 152/2006 e smi;
- ai sensi del comma 6, art. 208 del D.Lgs 152/2006 e smi, l’approvazione in conferenza dei servizi del progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento di rifiuti sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;
- il presente atto debba ricomprendere:
- l’autorizzazione degli scarichi in pubblica fognatura, di cui alla parte III del DLgs 152/2006;
 - l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di cui alla parte V del DLgs 152/2006;

Ritenuto per una migliore comprensione del presente atto, di dover sostituire integralmente gli atti sopra richiamati con il presente atto;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

A U T O R I Z Z A

la **Società ARGECO Spa**, nella persona del legale rappresentante Paolo Roi, C.F. 04177410372, con sede legale in Comune di Bologna, via San Vitale, 23 ed impianto in via N. Copernico, 17/A, in Comune di Argenta;

1. GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e DM n. 22 del 14 febbraio 2013 dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1 l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e trattamento R3-R4-R5 dovrà essere svolta nell'area indicata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

- 1.2 l'intera area dove vengono svolte le operazioni di selezione, trattamento, deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti deve essere mantenuta recintata con muretto di calcestruzzo armato, sormontato da rete metallica accoppiata a rete ombreggiata a schermatura totale; a ridosso della recinzione su lati strada deve essere mantenuta integra la messa a dimora di piante di carpino bianco coltivate a siepe;
- 1.3 i rifiuti per i quali sono ammesse operazioni di recupero, messa in riserva R13 e successivo trattamento R3-R4-R5 di cui all'allegato C del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono i seguenti:
- 020104 rifiuti di plastica (ad esclusione degli imballaggi)
 - 150101 imballaggi in carta-cartone
 - 150102 imballaggi in plastica
 - 150105 imballaggi in materiali compositi
 - 150106 imballaggi in materiali misti
 - 170203 plastica
 - 191201 Carta e cartone
 - 191204 Plastica e gomma
 - 191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
 - 200101 carta e cartone
 - 200139 plastica
 - 200307 rifiuti ingombranti
- 1.4 il quantitativo massimo istantaneo dei rifiuti messi in riserva indicati al punto 1.3 precedente non potrà superare le **4.886 tonnellate** ;

- 1.5 il quantitativo complessivo annuale dei rifiuti sottoposti alle operazioni di cui al punto 1.3 precedente non potrà superare le **84.620 tonnellate**;
- 1.6 i rifiuti da sottoporre esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13) sono i seguenti:
- 150104 imballaggi metallici
 - 170405 ferro e acciaio
 - 191202 metalli ferrosi
 - 191203 metalli non ferrosi
 - 200140 metalli
- 1.7 il quantitativo massimo istantaneo dei rifiuti messi in riserva indicati al punto 1.6 precedente non potrà superare le **16 tonnellate** ;
- 1.8 il quantitativo massimo annuale dei rifiuti messi in riserva indicati al punto 1.6 precedente non potrà superare le **380 tonnellate** ;
- 1.9 i rifiuti dovranno essere tenuti nettamente e distintamente separati dalle materie prime secondarie;
- 1.10 i rifiuti cartacei sottoposti alle operazioni di recupero, di cui al punto 1.3 precedente, cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del Dlgs n. 152/2006 se rispettano i requisiti di cui al punto 1, All. 1, sub-allegato 1 del DM 5.02.1998 e smi.;
- 1.11 ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter del Dlgs 152/2006 e smi, un sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) cessa di essere qualificato come rifiuto con l'emissione della dichiarazione di conformità, nel rispetto di quanto disposto all'art. 8, comma 2 del DM n. 22 del 14.02.2013 (pubblicato in GU n. 62 del 14.03.2013);

1.12 a tal fine, almeno tre mesi prima dell'emissione della dichiarazione di conformità del CSS-Combustibile di cui al D.M. n.22/2013, la ditta dovrà trasmettere una relazione dettagliata ad ARPAE Ferrara riguardante la caratterizzazione dei sottolotti e lotti di cui all'art. 8 del medesimo decreto ministeriale, contenente in particolare:

- l'individuazione del "**sottolotto giornaliero**" di "**CSS-Combustibile**" in relazione alla dichiarazione di conformità emessa nel rispetto dell'art. 8, comma 2 del citato decreto ministeriale;
- le modalità e tempi di campionamento ed analisi del sottolotto;

1.13 nelle fasi successive alle emissioni della dichiarazione di cui all'art. 8, comma 2 del DM n. 22 del 14.02.2013, il sottolotto di CSS-Combustibile è gestito in applicazione delle norme di cui ai titoli III e IV del medesimo DM n. 22/2013;

1.14 il venir meno della conformità alle caratteristiche di classificazione del sottolotto CSS-Combustibile, di cui all'allegato 1, tabella 1, del DM n. 22/2013, oggetto della dichiarazione di conformità, comporta l'obbligo di gestirlo come rifiuto, ai sensi e per gli effetti della parte IV del Dlgs 152/2006 e s.m.i, ossia dovrà essere:

- gestito nell'impianto conformemente ai requisiti previsti per il deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183 , comma 1 lettera bb) del Dlgs 152/2006 e s.m.i, in aree definite chiaramente, distinte e fisicamente separate dal CSS-combustibile prodotti come "*end of waste*" (art. 184-ter del Dlgs 152/2006 e s.m.i);
- accompagnato dal formulario di identificazione (FIR), previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il trasporto ad impianti autorizzati;

1.15 dovrà essere comunicata anticipatamente la data di messa in esercizio

dell'impianto e quella di messa a regime, tenuto conto che il "sottolotto giornaliero" di "CSS-Combustibile" deve rispettare per il periodo tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto sia le caratteristiche di classificazione, che quelle di specificazione di cui alle tabelle 1 e 2, allegato 1 del DM n. 22/2013; successivamente a tale periodo per il sottolotto rimangono ferme le determinazioni di tabella 1, oltre alle caratteristiche di specificazione di cui alla tabella 2 per il lotto;

- 1.16 la movimentazione e deposito dei CSS-Combustibile dovrà avvenire con le modalità stabilite agli artt. 11 e 12 del DM n. 22/2013 ;
- 1.17 dovranno essere disponibili agli Organi di controllo le autorizzazioni Integrate Ambientali degli impianti (cementifici e centrali termoelettriche) destinatari del "CSS-Combustibile";
- 1.18 entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere trasmessa una comunicazione in merito ai CSS prodotti dalla ditta, di cui all'art. 14 del DM n. 22/2013;**
- 1.19 i rifiuti prodotti dal trattamento della plastica eterogenea, se non conforme al regolamento di cui al DM n. 22/2013 per i CSS-Combustibile, potranno essere avviati al recupero in impianti autorizzati come CDR (combustibile derivato da rifiuti), classificato con il CER 191210, ovvero come plastica e gomma, classificato con il CER 191204;
- 1.20 durante la fase di esercizio dell'attività in oggetto i motori degli automezzi adibiti al trasporto dei CSS-Combustibili dovranno essere mantenuti spenti durante le operazioni di carico;

- 1.21 l'introduzione di macchinari o impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazione dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensiva della movimentazione dei materiali, dovrà comportare la revisione di valutazione di impatto acustico;
- 1.22 dovrà essere effettuata una periodica manutenzione dei macchinari ed attuata la chiusura dei sistemi insonorizzanti (porte, ecc..) per ridurre la presenza di componenti tonali;
- 1.23 la Società dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi;
- 1.24 le emissioni sonore devono essere contenute entro i limiti di legge;
- 1.25 l'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
- 1.26 devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;
- 1.27 per il deposito temporaneo dei rifiuti eventualmente derivanti dall'attività, dovranno essere rispettate le norme di cui all'art. 183, lett. bb) del D.Lgs 152/06 e smi;
- 1.28 la Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 1.29 copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la Società, ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto

dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;

2. EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme e disposizioni di cui alla parte V del D.lgs 152-2006 e smi, ed alle seguenti prescrizioni:

- 2.1 Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 2.2 Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Società è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche UNI e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- 2.3 Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE per fissare anche i termini temporali per realizzarli; nel caso in cui tali adeguamenti prescritti non venissero realizzati nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
- 2.4 Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONE	E 1 Selezione rifiuti plastici non pericolosi	E2 (nuova) Impianto separazione aeraulica e 2 raffinatori
Portata (Nm ³ /h)	25.000	20.000

Altezza (m)	15	15
-------------	----	----

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Filtro a maniche

- 2.5 La data di **attivazione** della nuova emissione (prove funzionali, collaudo e messa a punto) E2 deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo ad ARPAE Ferrara e al Comune di Argenta;
- 2.6 Entro un termine **massimo di 30 giorni** dalla data indicata al precedente punto 2.5 le nuove emissioni dovranno essere messe a regime;
- 2.7 Dalla data di messa a regime delle nuove emissioni, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle nuove emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; entro 30 giorni dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli ad ARPAE Ferrara ed al Comune di Ferrara;
- 2.8 I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'allegato VI, alla parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i. e nell'allegato 3B della Delibera di G.R. n. 1769/2010 e smi;
- 2.9 La Società è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni con periodicità almeno annuale. Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni possono essere utilizzati:
- metodi adottati dall'U.N.I.CHIM;

- metodi alternativi ufficiali (nazionali o internazionali) o pubblicati su autorevoli riviste scientifiche;
 - in particolare per la determinazione del parametro materiale particellare devono essere utilizzati metodi UNI EN 13824 oppure UNI 10263;
- 2.10 I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti deve essere conforme a quanto indicato al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “B”;
- 2.11 I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l’indicazione dell’incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati; se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall’organo di vigilanza;
- 2.12 I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l’efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali; di tali interventi la Società dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell’autorità di controllo, prova documentale;
- 2.12 In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la Società deve provvedere al ripristino funzionale dell’impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, l’ARPAE e l’AUSL che dispongono i provvedimenti necessari;

2.13 Dovranno essere contenute le EMISSIONI DIFFUSE alle seguenti prescrizioni:

2.13.1 Nelle varie linee dell'impianto dovranno essere installati tutti i dispositivi necessari ad evitare la diffusione di polveri all'esterno, in particolare verso i ricettori posti all'esterno dell'area in gestione alla Società;

2.13.2 Nel caso in cui, in condizione di regime dell'impianto, dovessero verificarsi emissioni di polveri al di fuori del sito in oggetto di intervento dovranno essere messi in atto tutti gli ulteriori accorgimenti e dispositivi necessari per evitare tale diffusione;

2.13.3 In tutte le fasi in cui si ha produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio di prodotti polverulenti si dovranno attuare tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione.

3. SCARICO DI ACQUE DI DILAVAMENTO PIAZZALI, REFLUI CIVILI E ACQUE METEORICHE NELLA PUBBLICA FOGNATURA (CLASSE "C") PER L'ISEDAMENTO PRODUTTIVO ADIBITO AD IMPIANTO DI TRATTAMENTO, DEPOSITO PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI , NEL RISPETTO DELLE NORME DI CUI ALLA PARTE III DEL DLGS 152/2006 E SMI, DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) E DELLE SEGUENTI CONDIZIONI E PRESCRIZIONI:

3.1 devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica allegata al presente atto, quale parte integrante, sotto la voce allegato "C";

3.2 tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura;

- 3.3 ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;
- 3.4 HERA Ferrara non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- 3.5 le interruzioni del servizio e le eventuali interruzioni del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA Ferrara;
- 3.6 la ditta si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 3.7 al personale dipendente di HERA Ferrara addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- 3.8 è fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009;
- 3.9 i punti di scarico finale in pubblica fognatura sono indicati in planimetria con le seguenti lettere:**

S2 reflui civili

S3 acque meteoriche

S4 acque dilavamento piazzali

S5 acque dilavamento piazzali

S6 acque meteoriche

S7 acque dilavamento piazzali, reflui civili

- 3.10** gli scarichi contraddistinti ai punti S4, S5 ed S7 devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella all. sub ambito HERA “tabella scarico fognatura acque nere” del Regolamento di Fognatura , allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato “D”, ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria : 4-5-7 pozzetti di campionamento;
- 3.11** gli scarichi contraddistinti ai punti S3 e S6, costituiti unicamente da acque meteoriche da coperture, dovranno risultare attivi soltanto in caso di precipitazioni meteoriche e devono rispettare i limiti indicati nella Tabella 3, All. 5 Dlgs 152/2006 “Tabella scarico fognatura acque bianche”, allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato “D”, ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria: 3-6 pozzetti campionamento;
- 3.12** i pozzetti di campionamento dovranno essere identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei pozzetti di campionamento: 3-4-5-6-7;
- 3.13** il sistema di grigliatura prima degli scarichi dovrà essere mantenuto in piena efficienza e attivo 24 ore su 24;
- 3.14** è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA Spa – Distretto

Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;

- 4 in sede di esercizio a regime (impianto e piazzali) dovrà essere eseguita una Valutazione di Impatto Acustico redatta da tecnico acustico competente e trasmessa all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e ad Arpae di Ferrara;
- 5 Da parte del Legale Rappresentante della Società dovrà essere preventivamente inoltrata alla Provincia formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;
- 6 L'autorizzazione avrà validità fino al 30.07.2018.

La ditta dovrà entro 90 giorni dal rilascio del presente atto prestare a favore di ARPAE-DIREZIONE GENERALE V.LE PO 5, BOLOGNA P.IVA 04290860370 un'appendice alle garanzie finanziarie già prestate ed adeguando l'importo ad un totale di euro **1.015.440,00** (unmilionequindimilaquattrocentoquaranta/00), così calcolato:

84.620 tonnellate (capacità massima di trattamento autorizzata) x 12 €/t + 20.000 euro (importo minimo delle garanzie finanziarie per le operazioni di messa in riserva ridotte del 40% in quanto impianto certificato).

Ai sensi dell'art. 3, comma 2bis della legge n. 1 del 2011 di conversione del d-l n.196 del 2010 *“Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione*

Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti", l'importo della garanzia finanziaria così calcolato è ridotto rispettivamente del 40% per imprese che aderiscono all'ISO 14001 e del 50% per le imprese registrate EMAS.

In tal caso la Società dovrà allegare all'appendice copia dell'attestato di cui sopra o autodichiarazione che ne è in possesso.

Per il rinnovo delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000 n. 1980, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il presente atto va unito alle precedenti autorizzazioni sopra richiamate.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato in copia conforme all'originale, in bollo, alla Società, e viene trasmesso in copia semplice al Sindaco del Comune di Argenta, al

Comando dei Vigili Urbani del Comune di Argenta, all'Unione dei Comuni Valli e Delizia,
all'ARPA Sezione Provinciale di Ferrara, AUSL di Ferrara ed HERA spa.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri
firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.